

Codice A1509A

D.D. 26 ottobre 2017, n. 1027

L.n. 266/91 e L.R. n. 38/94 e s.m.i. Cancellazione dalla sezione provinciale di Alessandria del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, sezione sanitaria, dell'Associazione E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali - Sezione di Ovada - con sede legale nel Comune di Ovada - C.F 80116050586

Visti:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 ``L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione `Organismi di collegamento e coordinamento e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";

la L.R. n. 23 del 29.10.2015, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di organizzazioni di volontariato;

la DGR n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

dato atto che, in applicazione delle previsioni sopra richiamate, con D.D. n. 12 dell'11.1.2016, è stata delegata ai Dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale l'istruttoria dei procedimenti relativi, tra l'altro, alle attività afferenti alla funzione in materia di Organizzazioni di Volontariato;

considerato che con successive determinazioni ed in particolare con la DD n. 1124 del 30/12/2016 è stata prorogata fino al 31/12/2017 la delega ai Dirigenti in staff di Direzione, riguardo la responsabilità di istruttoria dei predetti procedimenti, previo confronto con i Responsabili dei Settori interessati, al fine di garantire un'uniformità operativa a livello regionale;

visto il D.Lgs. 3.7.2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore a norma dell'art. 1 co. 2, lett. b) della legge 6.6.2016 n. 106" il quale prevede che dal 3.8.2017 è in vigore il Nuovo Codice del Terzo Settore;

tenuto conto che il disposto di cui all'art. 101 co. 2 e 3 in base ai quali "*fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti...*" nei relativi registri..... e..." *il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale ...nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.*"

Considerato che con D.D. n. 501 del 7.12.1999, la Direzione Programmazione Sanitaria, Settore programmazione della Regione Piemonte aveva iscritto nel Registro delle Organizzazioni di

Volontariato – sezione sanitaria – l’Associazione E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali – Sezione di Ovada;

Dato atto che, a seguito di controllo sul mantenimento dei requisiti di iscrizione al Registro da parte dell’Associazione ENPA – Sezione di Ovada, sono emerse le criticità di seguito descritte:

- nello Statuto nazionale di riferimento, all’art. 2, comma 2 si recita” Le sedi periferiche costituiscono esclusivamente articolazioni territoriali dell’Ente con autonomia progettuale e organizzativa entro i limiti delle determinazioni degli organi sociali, senza alcuna attribuzione di autonomia giuridica, patrimoniale e contrattuale; prova ne è che le articolazioni locali non sono dotate di un codice fiscale proprio;
- l’art. 3 comma 3 fa riferimento all’Enpa come ad un’ Organizzazione non lucrativa di utilità sociale e non ad un’Organizzazione di Volontariato conforme alla legge 266/91;
- l’art. 21 istituisce i Commissari straordinari che intervengono nei casi di istituzione di una nuova sede compromettendo in modo sostanziale l’autonomia delle sedi periferiche;

Considerato che è stata inviata, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, lettera ns. prot. n. 27499/A1509A del 18/07/2017, contenente le motivazioni di cancellazione dal registro, con contestuale avvio di procedimento di cancellazione, e comunicazione del diritto di partecipazione al procedimento entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Visto che la lettera di cui sopra, è stata ritirata dall’associazione in data 27.07.2017, come si evince dall’ avviso di ricevimento;

Vista la nota pervenuta da parte dell’ENPA Nazionale ns prot. 31871 del 21.8.2017 e la conseguente nota di risposta ns prot. 34540 del 15.09.2017 ritirata dalla sede nazionale dell’ENPA il 22.09/2017, come si evince dall’avviso di ricevimento;

Ritenuto pertanto di cancellare l’associazione in oggetto dalla sezione provinciale di Alessandria del Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

Dato atto che l’adozione del provvedimento di cancellazione dal Registro regionale dell’Organizzazione di volontariato sopra individuata compete all’Amministrazione regionale, in quanto trattasi di procedimento iniziato dopo il 1° gennaio 2016;

Dato atto dell’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale e l’omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell’art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell’entrata in vigore della legge citata;

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 “indirizzo politico - amministrativo”, art. 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”;

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Viste la D.D. n. 12 dell'11.1.2016, la D.D. n. 204 dell'11.4.2016, la D.D. n. 416 del 30.06.2016 e la successiva D.D. 1124 del 30.12.2016 con le quali sono state attribuite specifiche funzioni ai Dirigenti regionali ivi individuati;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

di cancellare dalla sezione provinciale di Alessandria del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, sezione sanitaria, l'Associazione E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali – Sezione di Ovada - con sede legale nel Comune di Ovada – C.F 80116050586, per le motivazioni indicate in premessa;

di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

La cancellazione dal Registro comporta i seguenti effetti:

- perdita della qualifica di O.N.L.U.S di diritto (D.Lgs. n. 460/1997 art. 10 comma 8);
- risoluzione automatica delle convenzioni in essere. Le Linee guida dell'Agenzia per le ONLUS sulla gestione dei Registri del volontariato (approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 27/01/2010) precisano che tale risoluzione è fatta salva "diversa previsione espressa nella convenzione medesima";
- revoca dei benefici previsti dalla L. R. n. 23/2003.

Sarà cura dell'Amministrazione regionale inviare alla sopra indicata associazione idonea lettera di notifica dell'avvenuta cancellazione dal Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente responsabile
dell'Istruttoria
Avv. Massimo Caniggia

La Dirigente Regionale
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO